

DISCIPLINARE DI GARA

Denominazione Ufficiale: Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE)
Sede Legale: Via Alberto Bergamini n. 50, 00159 Roma
Sede Operativa: c/o EBC S.r.l., Lungotevere Prati n. 17, 00193 Roma
Telefono: +39.06.64760424
Fax: +39.06.64760424
Indirizzo di posta elettronica: info@consorziocaie.it
PEC: consorziocaie@arubapec.it
Profilo di Committente: www.consorziocaie.it
Sistema per la trasmissione telematica delle offerte: <https://caie.bravosolution.com>
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Pier Francesco Del Conte
Determina a Contrarre: Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del Consorzio Autostrade Italiane Energia del giorno 12/10/2022;
Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante (AUSA): 0000228343
Codice Identificativo gara (C.I.G.): 95409229E6

Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 volta alla stipula di un accordo quadro del Consorzio CAIE, in qualità di centrale di committenza, per la fornitura di gas metano e servizi connessi, per un ammontare totale annuo fino a complessivi 30.000.000 Smc, con circa n° 120 punti di riconsegna totali dislocati sul territorio nazionale, dal 01/10/2023 al 30/09/2024 salvo per quanto riguarda la parte della sopradetta fornitura avente ad oggetto il fabbisogno in ragione di Smc 1.200.000 afferente il solo consorziato ADR (Aeroporti di Roma) che decorrerà dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024 come indicato quanto a entità e durata della fornitura nella descrizione contenuta nel relativo capitolato tecnico (All. sub 5).

I Consorziati, se aderiscono all'accordo quadro, stipuleranno un proprio contratto di fornitura con l'Affidatario della durata di un (1) anno. La suddetta gara è stata disposta con determina a contrarre di cui al verbale della riunione del Consiglio Direttivo del Consorzio Autostrade Italiane Energia del giorno 12/10/2022.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 95409229E6

Art. 1 (Definizioni)

Il presente Disciplinare intende regolamentare gli aspetti amministrativi della procedura di gara avviata, i principali requisiti che l'appalto dovrà possedere, nonché gli elementi che verranno negozialmente inseriti nel Contratto da stipularsi con l'Affidatario.

Nel presente Disciplinare sarà usata la terminologia di seguito specificata:

“Accordo Quadro”: si intende l'accordo tra l'Aggiudicatario ed il CAIE che sarà di riferimento per i contratti tra l'Aggiudicatario ed i Consorziati dello stesso CAIE;

“Affidatario”, **“Aggiudicatario”**, **“Appaltatore”**: il soggetto cui, in caso di aggiudicazione, sarà affidata la Fornitura, all'esito dell'avviata selezione ad evidenza pubblica;

“Bando di Gara”: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 60 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, (d'ora in poi solo “Decreto” o “Codice”) pubblicato con le formalità di cui all'Art. 73, del predetto Decreto;

“Capitolato Tecnico”: il documento, Allegato *sub* 5 al presente Disciplinare e costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche della Fornitura da acquisirsi in capo ai soggetti aderenti all’Accordo Quadro e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti, salvo modifiche da concordare fra le parti;

“Capitolato Speciale d’Appalto”: il documento, Allegato *sub* 7 al presente Disciplinare e costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono precisati i termini contrattuali dei singoli rapporti tra aggiudicatario fornitore e Consorziato aderente all’Accordo Quadro.

“Codice”: si intende il **Decreto Lgs. n. 50/2016** ed eventuali modifiche successive;

“Contratto”: si intende il contratto tra l’Aggiudicatario ed i Consorziati del CAIE, dopo la stipula dell’accordo quadro tra CAIE medesimo e l’Aggiudicatario della gara;

“Decreto”: si intende sempre il **Decreto Lgs. n. 50/2016** ed eventuali modifiche successive;

“Disciplinare”: il presente Disciplinare, volto ad integrare il Bando di Gara ed a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali;

“Filiera delle imprese”: i subappalti come definiti dal Codice, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del Contratto;

“Operatore Economico” o **“Operatore”** o **“Offerente”** o **“Concorrente”**: l’impresa, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l’operatore mono-soggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura ai sensi di legge, il quale presenta la propria Offerta in vista dell’aggiudicazione;

“Offerta”: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti di carattere economico che l’operatore sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;

“Stazione Appaltante” o **“Amministrazione Aggiudicatrice”**: il Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE)

“Gestore del sistema”: il gestore del Sistema telematico mediante il quale la Stazione Appaltante gestisce telematicamente la gara.

Art. 1.1 (Il Sistema)

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico, conforme all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara e nell’Allegato *sub* 8 redatto dal Gestore del Sistema.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente;
- b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005;

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità del CAIE, conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Gestore del Sistema non potrà essere in alcun caso ritenuto responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema (V. Allegato *sub* 8- "Modalità ed Istruzioni Sistema Telematico).

È responsabilità dei concorrenti far pervenire all'Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

- 1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
- 2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema.

Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel Sistema di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

Art. 1.2 (Gestore del sistema)

Fermo restando che, per la presente procedura, Stazione Appaltante è il Caie, lo stesso consorzio si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo.

Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia.

Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

Art. 1.3 (Registrazione)

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema.

Nel caso di partecipazione alla procedura di operatori in forma associata, la registrazione e l'utilizzo del Sistema sarà in capo alla mandataria. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'Account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il titolare dell'Account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.

L'Account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'Account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'Account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara e nei relativi allegati.

Art. 1.4 (Comunicazioni)

Anche ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nelle apposite sezioni del Sistema ad esso riservate.

L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della registrazione.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui la Stazione Appaltante invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 2 (Oggetto dell'Appalto)

1. Oggetto del presente Appalto è la stipula di un accordo quadro di fornitura di gas metano e servizi connessi, per un ammontare totale annuo fino a complessivi 30.000.000 Smc, con circa n° 120 punti di riconsegna totali dislocati sul territorio nazionale, dal 01/10/2023 al 30/09/2024 salvo per quanto riguarda la parte della sopradetta fornitura avente ad oggetto il fabbisogno in ragione di Smc 1.200.000 afferente il solo consorzio ADR (Aeroporti di Roma) che decorrerà dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024 come indicato quanto a entità e durata della fornitura nella descrizione contenuta nel relativo capitolato tecnico (All. sub 5).

2. Le caratteristiche tecniche della Fornitura e dei servizi associati sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro, allegati al presente Disciplinare.

3. La Fornitura sarà affidata mediante il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto, con applicazione del criterio selettivo del prezzo più basso, di cui all'art. 95 del Codice comma 4.

4. La Stazione Appaltante stipulerà con l'Aggiudicatario un Accordo Quadro con cui verrà regolamentato l'affidamento della Fornitura oggetto dell'Appalto. I Consorziati interessati avranno facoltà di aderire a detto Accordo Quadro **entro (dieci) 10 giorni** dalla sottoscrizione dello stesso.

5. Non sono ammesse penali o maggiorazioni per le eventuali variazioni fra i profili programmati ed i profili consuntivati.

6. Durante il periodo di efficacia, l'Accordo Quadro potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

7. Come già previsto sopra sub 1.1, ai sensi dell'articolo 40 del Decreto e dell'articolo 22 della Direttiva Comunitaria 2014/24/EU, le comunicazioni, le trasmissioni nonché le ricezioni della documentazione di gara avvengono solo per modalità elettronica.

Art. 3 (Importi a base di gara)

1. Ai fini dell'art. 35, comma 4° del Codice, il valore complessivo della Fornitura e dei servizi connessi in ragione di 30.000.000 Smc, stimato sulla base delle esigenze previsionali di fornitura per la durata di dodici (12) mesi, è complessivamente e presuntivamente valutato in € 36.000.000,00 (trentaseimilionidieuro/00 euro) IVA esclusa. Si segnala doverosamente che al prezzo base andranno aggiunti gli importi dovuti, allo stato non prevedibili, delle accise e dell'IVA nonché gli oneri di trasporto che non sono comprimibili e sono inderogabili perché previsti dalla legge. Ciò implica che l'importo lordo del prezzo base di gara si accrescerà automaticamente in conseguenza di tali oneri.

2. I Concorrenti dovranno formulare le proprie offerte sulla base della Fornitura quantitativamente prevista nel presente Disciplinare e descritta nel Capitolato Tecnico Allegato *sub 5* al presente Disciplinare, e nello Schema di Accordo Quadro Allegato *sub 4* al presente Disciplinare, ed al precedente Art. 2 del presente Disciplinare di Gara.

La fornitura di gas metano e servizi connessi verrà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso.

3. La fornitura di gas metano verrà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso ai sensi dell'Art. 95 del Decreto, così come indicato al successivo Art. 15 del presente Disciplinare di gara.

4. Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, a pena di esclusione. Né sono ammesse offerte plurime, condizionate, alternative o comunque irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice.

5. Il prezzo offerto si intende riferito alla Fornitura complessivamente intesa, comprensiva di tutte le prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico. Non saranno ammesse né legittime successive richieste di maggiorazioni, indennizzi, rimborsi che non siano state incluse nel prezzo offerto in sede di gara.

6. Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 34, comma 35°, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e 216, comma 11°, del Codice, si rappresenta che le spese di pubblicazione del Bando di Gara presso i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'Aggiudicatario, e dovranno essere rimborsate dal predetto alla Stazione Appaltante entro sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione.

Art. 4 (Durata dell'Accordo Quadro)

1. L'Accordo Quadro avrà una durata di dodici (12) mesi, naturali e consecutivi, con decorrenza dall'inizio della fornitura.

2. La Fornitura ed i servizi associati dovranno pertanto essere erogati per una durata di dodici (12) mesi dal 01/10/2023 al 30/09/2024 salvo per quanto riguarda la parte della sopradetta fornitura avente ad oggetto il fabbisogno in ragione di Smc 1.200.000 afferente il solo consorzio ADR (Aeroporti di Roma) che decorrerà dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024 come indicato quanto a entità e durata della fornitura nella descrizione contenuta nel relativo capitolato tecnico (All. *sub 5*).

3. Durante il periodo contrattuale l'Appaltatore dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato Tecnico, allo Schema di Accordo Quadro, al Capitolato Speciale d'Appalto ed al successivo contratto con il Consorziato.

Art. 5 (Operatori Economici)

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti previsti dall'Art. 45 del Codice.

2. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1°, 2°, 4° e 5°, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, la Stazione Appaltante potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.

3. Si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1°, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale;

- l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1°, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5° del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;

- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4°, del Codice, l'esclusione non opera quando l'Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;

- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12°, del Codice;

- non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2°, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Operatori Economici, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di Operatori Economici.

5. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, come previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.

6. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

7. Gli Operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'Operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

8. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Operatori Economici, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di Operatori Economici.

9. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2°, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2°, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.

10. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione, fatto salvo il caso in cui il soggetto designato non sia anch'esso un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c). In tal caso anche quest'ultimo è tenuto a indicare in gara il consorziato esecutore per cui concorre.

11. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

12. Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20 del Codice, in materia di subappalto, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 18° e 19°, del Codice, in fase di gara ed in corso di esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di Operatori Economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

13. I Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2°, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.

14. È ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli Operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al precedente periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

15. Sono ammesse le modifiche soggettive di cui all'art. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter del Codice, nonché quelle previste dal presente articolo.

16. I costituenti Raggruppamenti Temporanei d'Impresa dovranno produrre l'atto costitutivo entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione.

Art. 6 (Criteri di selezione)

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.

2. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

3. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare. In particolare, ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell'art. 83 del Codice:

- a) adeguati requisiti di idoneità professionale;
- b) adeguata capacità economica e finanziaria;
- c) adeguate capacità tecniche e professionali.

4. Ai fini della sussistenza del criterio di selezione di cui al comma 3, lettera a), i Concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice.

5. Ai fini della sussistenza del criterio di selezione di cui al comma 3, lettera b), i Concorrenti dovranno possedere:

- I. un **fatturato globale di impresa medio annuo** riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore a 1,5 volte il valore complessivo della Fornitura;
- II. un **fatturato specifico medio annuo** relativo a Forniture e servizi associati analoghi a quelli oggetto di affidamento e riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore al valore complessivo della Fornitura;

Con riferimento ai requisiti di cui ai precedenti punti I e II, si precisa che la richiesta di un fatturato globale e un fatturato specifico annuo è determinata dalla necessità di rilevare la solidità economico/finanziaria del Concorrente, anche con riferimento allo specifico oggetto della procedura di gara.

6. Ai fini della sussistenza del criterio di selezione di cui al comma 3, lettera c), i Concorrenti dovranno:

- I. presentare un elenco relativo alle principali forniture e servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento effettuati negli ultimi tre anni rispetto alla data di pubblicazione del Bando di Gara. Il servizio con indicazione dei relativi importi, date e destinatari pubblici o privati;
 - II. possedere apposita certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000:2005, UNI EN ISO 9001:2008, ovvero, alternativamente, le certificazioni UNI CEI 11352 e/o ISO 45001, ISO 14001, ISO 26001
- il requisito di cui al precedente punto I dovrà essere posseduto da ciascun Operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario;

- il requisito di cui al precedente punto II dovrà essere posseduto da almeno un Operatore costituente il raggruppamento o il consorzio. Resta inteso che l'attività oggetto della certificazione potrà esser svolta unicamente da Operatori in possesso della certificazione stessa. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'Art. 45, comma 2°, del Codice, troverà applicazione quanto disposto dall'Art. 47 del medesimo Codice.

7. In sede di procedura, i requisiti di cui sopra dovranno essere comprovati mediante le dichiarazioni di cui alla Domanda di Partecipazione (All. *sub* 1) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, e mediante il DGUE (All. *sub* 2).

8. I requisiti di cui sopra verranno altresì comprovati con le modalità indicate al successivo Art. 16

9. L'Operatore Economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dalla Stazione Appaltante, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla medesima Stazione Appaltante.

10. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, le imprese potranno far ricorso all'avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione ivi indicata, meglio dettagliata agli Artt. 12 e 13 del presente Disciplinare, dovrà essere inserita in sede di Offerta nella "Documentazione Amministrativa".

11. L'Aggiudicatario dovrà fornire fattura elettronica dettagliata a richiesta del Consorziato; i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario con scadenza 30 giorni dalla data di ricezione del flusso di fatturazione completo delle informazioni richieste dal Consorziato. In caso di ritardato pagamento delle fatture per motivazioni riconducibili ad esclusiva causa della Committente, all'Appaltatore sono dovuti interessi come previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

Art. 7 (Disciplina del soccorso istruttorio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.

2. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE e della ulteriore documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica e Tecnica, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

5. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, è sanabile, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

6. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto dell'offerta o del soggetto responsabile della stessa.

7. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 8 (Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione del Contratto)

1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice, ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'Offerente. L'importo della garanzia dovrà essere pari al 2% del valore del contratto a base di gara, salvo quanto previsto ai successivi commi 10° e 11° del presente articolo.

2. La cauzione, ai sensi del comma 2° del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita:

a) in contanti, con versamento sul conto corrente intestato al CAIE presso banca GENERALI, IBAN IT15N0307501603CC8000818251, indicando nella causale il codice identificativo di gara: C.I.G. 95409229E6

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante.

3. Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

5. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.

6. La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

7. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:

- a) avere quale beneficiario il CAIE;
- b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
- c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile;
- d) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del Codice civile;
- e) prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
- f) avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
- g) prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- h) coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
- i) recare la sottoscrizione del garante.

8. Ove non sia già contenuto nell'ambito della fideiussione provvisoria, l'Offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario.

9. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.

10. Per usufruire del beneficio delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7°, del Codice, l'operatore economico segnala in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (allegando copia della certificazione o dichiarazione dell'organismo accreditato o autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti di cui al citato articolo, con la specifica indicazione della certificazione di qualità posseduta).

11. In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli Operatori raggruppati sono in possesso dei relativi requisiti. In caso di consorzi di cui all'Art. 45, comma 2°, lett. b) e c), l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.

12. Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9°, del Codice. Verso gli Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell'art. 93 del Codice.

13. Sarà obbligo dell'aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma entro quindici giorni dall'Aggiudicazione definitiva.

La garanzia provvisoria dovrà altresì prevedere l'obbligo di corresponsione dell'indennizzo nell'eventualità di mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto leg.vo del 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.

Art. 9 (Contribuzione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione e ricorso al Sistema AVCPass)

1. Le Offerte dovranno essere corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'Offerente all'A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), ai sensi dell'Art. 1, commi 65° e 67°, della L. n. 266 del 23 dicembre 2005 e della Deliberazione della predetta Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015.

2. La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall'Offerente.

3. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'Art. 1, comma 67°, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2015":

- versamento online, collegandosi al "Servizio Riscossione Contributi" disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul "Servizio Riscossione Contributi";

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegata all'Offerta;

- per i soli Operatori Economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC:

PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anti-Corruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
- b) il Codice Identificativo di Gara C.I.G. 95409229E6

Copia della ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere allegata all'Offerta.

4. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

5. La Stazione Appaltante è tenuta al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del C.I.G. riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura in corso.

6. Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dal solo Operatore capogruppo.

7. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13°, del Codice e dalla Deliberazione dell'A.N.AC. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, la Stazione Appaltante procederà all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l'utilizzo del sistema AVC pass, reso disponibile dall'A.N.AC., salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3°, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.

8. Ciascun Concorrente, al fine di consentire l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante del sistema AVC pass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ed accesso riservato – AVC pass) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.

9. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema AVC pass, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l'effettuazione della predetta registrazione.

Art. 10 (Avvalimento dei requisiti)

1. Il Concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente art. 8, comma 3, lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di idoneità professionale e di cui all'art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.

2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane di cui alla L. n. 82/1994). Si precisa che il ricorso all'avvalimento è consentito per integrare il solo possesso della fascia di classificazione di cui al D.M. n. 274/97, ove necessario.
3. La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice se i soggetti della cui capacità l'Operatore intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del medesimo Codice. Essa impone all'Operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, la Stazione Appaltante esclude il Concorrente ed escute la garanzia.
4. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
5. In relazione alla gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
6. Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
7. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
8. L'impresa ausiliaria di un Concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro Concorrente.
9. La Stazione Appaltante eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, con le modalità previste dall'art. 89 del Codice e dall'art. 17 dello Schema di Contratto.
10. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al Concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del Concorrente, la Domanda di partecipazione e il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.
11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

12. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Il Concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente Art. 6, comma 1°, lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art.80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche eventualmente partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.

Art. 11 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive. L'eventuale subappaltatore per le prestazioni affidategli deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni eventualmente affidate in subappalto.

2. Per l'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto e nel rispetto della legge e comunque dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma.

Art. 12 (Modalità di presentazione delle Offerte)

1. I documenti di offerta dovranno essere inviati alla Stazione Appaltante esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema.

2. Nei casi in cui il presente disciplinare richieda l'apposizione di una sottoscrizione su un documento, la stessa dovrà avvenire con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.

3. L'Offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 15:00 del giorno 4/5/2023. Il Sistema non accetta offerte presentate oltre la scadenza indicata.

4. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per

una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso il Sistema.

5. L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

Si raccomanda di inserire gli allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

6. La presentazione dell'Offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, secondo le modalità definite nell'Allegato *sub* 8– Modalità ed Istruzioni Sistema Telematico.

Il Sistema utilizzato dal CAIE adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'Offerta e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'Offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'Offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità, del Gestore del Sistema e della stazione appaltante e ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera il Gestore del Sistema e il CAIE da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

7. Si precisa che:

- l'Offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente:
- entro il termine di presentazione dell'Offerta, chi ha presentato un'Offerta potrà ritirarla; un'Offerta ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- il Sistema non accetta Offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle Offerte.

8. Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

9. Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'Offerta indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati.

10. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (ad es., DGUE, Dichiarazione sostitutiva del concorrente, Offerta Economica, ecc..) devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o da altro soggetto munito del potere di impegnare l'Impresa.

In tutti i casi in cui la documentazione sia sottoscritta non dal legale rappresentante ma da altro soggetto munito del potere di impegnare l'Impresa, dovrà essere prodotta copia conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del d.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente.

11. La Domanda di partecipazione (All. 1), le Dichiarazioni di Avvalimento (All. 3) nonché il DGUE (All. 2), dovranno essere redatte, preferibilmente, mediante i modelli allegati al presente Disciplinare di Gara.

In caso di libera compilazione a cura dell'Operatore economico, le suddette dichiarazioni dovranno comunque contenere tutti gli elementi riportati nei predetti modelli.

12. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

13. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

14. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

15. L'Offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'Offerta. L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di centottanta (180) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4°, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.

Art. 13. Contenuto della documentazione amministrativa ed economica

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La Documentazione amministrativa dovrà contenere i documenti le dichiarazioni di seguito indicate:

a) Domanda di partecipazione (All. 1): la domanda deve essere redatta in bollo e presentata sulla base del modello allegato al presente Disciplinare "Domanda di partecipazione" (All. 1), mediante la quale il Concorrente accetta incondizionatamente tutte le clausole riportate nel Bando, nel presente

Disciplinare di gara ed in tutti i suoi allegati, e fornisce tutte le ulteriori informazioni ivi richieste, in conformità alla normativa vigente. Nella Domanda di partecipazione del Concorrente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il Concorrente attesta, inter alia, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previste dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla lex specialis, fornisce le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesta la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti, secondo quanto previsto nel modello allegato, Domanda di partecipazione (All. 1), al presente Disciplinare.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Modalità di pagamento del bollo

La Domanda di partecipazione del concorrente dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire alla Stazione appaltante entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema copia informatica dell'F23.

In caso di partecipazione di Operatori plurisoggettivi il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria;

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. 1), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio:

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi nei seguenti soggetti: o membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza). o membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; o membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

- soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;

- direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d. P. R. n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprendiva. In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

Nell'ambito della Domanda di partecipazione dovranno essere in ogni caso indicati i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui ai tre periodi che precedono, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'Offerta.

Detta dichiarazione è già contenuta nel form di Domanda di partecipazione (All. 1) allegato al presente Disciplinare.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella Domanda di partecipazione, da predisporli

preferibilmente secondo il modello dell'allegata Domanda di partecipazione (All. 1), i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato.

La Domanda di partecipazione dovrà contenere altresì:

- le informazioni rilevanti richieste nel presente Disciplinare;
- le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'articolo 89;
- l'indicazione dell'autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari;
- apposita dichiarazione, relativa alla capacità, per l'Operatore, di fornire i documenti complementari indicati al successivo art. 15, su richiesta e senza indugio.

La Domanda di partecipazione (All. 1) dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato al presente Disciplinare di Gara.

b) Il **DGUE** (All. 2) dovrà essere redatto in modalità esclusivamente elettronica in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento, integrato sulla base delle Linee Guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. con il Comunicato del Presidente dell'8 novembre 2017.

Ai fini di cui al periodo che precede, il DGUE, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice, dovrà essere inserito nella "Documentazione Amministrativa", esclusivamente in formato elettronico, secondo le disposizioni del d.P.C.M. 13 novembre 2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato del 30 marzo 2018.

In caso di libera compilazione a cura dell'Operatore e/o in caso di presentazione del DGUE, la Domanda di partecipazione e il DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nei form allegati al presente Disciplinare di Gara.

La Domanda di partecipazione e il DGUE dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente.

In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella "Documentazione Amministrativa" anche copia conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del d.P.R. n. 445/2000, del titolo abilitativo.

c) Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, all'interno della "Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità. In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la Domanda di partecipazione dovrà essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.

d) in caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

I. una dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

II. una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

III. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice, dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

IV. originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. Si ricorda che il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

V. il DGUE dell'impresa ausiliaria;

VI. il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti I, II e III potranno essere rese mediante l'utilizzo della Domanda di partecipazione (All. 1) allegata al presente Disciplinare.

Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'impresa ausiliaria, e dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia conforme all'originale della fonte dei poteri.

e) nel solo caso di ricorso al subappalto, la seguente documentazione:

I. la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'Offerente:

- indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. b) del Codice, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale massimo subappaltabile;
- indichi una terna di nominativi di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice;
- dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo ai subappaltatori indicati. Dette dichiarazioni sono già contenute nella Domanda di partecipazione (All. 1);

II. le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dai subappaltatori indicati nella terna, relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, secondo quanto previsto nella Domanda di partecipazione (All. 1) allegato al presente Disciplinare.

III. Il DGUE delle imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice, dovrà essere prodotto, nella "Documentazione Amministrativa", in formato elettronico.

Le dichiarazioni sostitutive e i DGUE, prodotti, nella “Documentazione Amministrativa”, in formato elettronico, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il subappaltatore.

In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.

f) documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice; g) per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

g) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

h) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del sistema AVC pass, l'Amministrazione Concedente potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE.

I documenti contenuti nella “Documentazione Amministrativa” non potranno fare alcun riferimento all'Offerta Economica, a pena di esclusione.

B. OFFERTA ECONOMICA

i) Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, un'Offerta economica compilata secondo il modello allegato al presente Disciplinare (All. 6) secondo la procedura e le modalità che seguono:

- in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla:

- I) scaricata e salvata sul proprio PC;
- II) sottoscritta digitalmente.

j) L' “Offerta economica” (All. sub 6 al presente Disciplinare) deve conformarsi a quanto previsto dall'Art. 15 e contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- **lo Sconto offerto**, espresso in c€/Smc, sia in cifre sia in lettere, con un numero di decimali non superiore a due, rispetto all'importo unitario a base di gara, IVA esclusa, con formula binomia;

- **il prezzo minimo offerto**, espresso in c€/Smc, sia in cifre sia in lettere, con un numero di decimali non superiore a due, IVA esclusa, con formula binomia;

- **lo Spread variabile***, ossia lo spread che si aggiunge al prezzo variabile base listino PSV medio mensile, espresso in c€/Smc, sia in cifre sia in lettere, con un numero di decimali non superiore a due, per la somministrazione di gas metano, fisso dal 01/10/2023 al 30/09/2024 (salvo per quanto riguarda il fabbisogno in ragione di Smc 1.200.000 afferente il solo consorzio ADR -Aeroporti di Roma- che

decorrerà dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024 come indicato quanto a entità e durata della fornitura nella descrizione contenuta nel relativo capitolato tecnico All. sub 5), IVA esclusa, con formula binomia;

- **lo Spread Fixing***, ossia lo spread che si aggiunge al prezzo fixing base listino PSV medio mensile, espresso in c€/Smc, sia in cifre sia in lettere, con un numero di decimali non superiore a due, per la somministrazione di gas metano, fisso dal 01/10/2023 al 30/09/2024 (salvo per quanto riguarda il fabbisogno in ragione di Smc 1.200.000 afferente il solo consorzio ADR -Aeroporti di Roma- che decorrerà dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024 come indicato quanto a entità e durata della fornitura nella descrizione contenuta nel relativo capitolato tecnico All. sub 5), IVA esclusa, con formula binomia;

- **i Costi aziendali dell'operatore**, espressi in c€/Smc, sia in cifre sia in lettere, con un numero di decimali non superiore a due, concernenti l'adempimento dell'operatore alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la somministrazione di gas metano.

* Lo Spread che si aggiunge al prezzo variabile, base listino PSV medio mensile, resta fisso per l'intera durata della fornitura. Ugualmente, lo spread che si aggiunge al prezzo fixing, base listino PSV medio mensile, resta fisso per l'intera durata della fornitura.

In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'Offerta in lettere.

In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Sono da intendersi inclusi nel prezzo tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente.

È da intendersi esclusa l'IVA, nonché qualsiasi altro tributo, tassa o onere che venisse introdotto dalle autorità competenti.

In nessun caso, eventuali costi potranno essere riconosciuti successivamente all'aggiudicazione se non siano stati inclusi nell'offerta economica.

- Non sono ammesse Offerte alternative o condizionate, a pena di esclusione.
- Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto ai valori posti a base di gara.
- L'Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.
- Le offerte presentate si intendono irrevocabili ed immediatamente vincolanti per i concorrenti.
- La stazione appaltante può sempre decidere di non affidare la Fornitura in caso di Offerte ritenute incongrue e/o comunque non convenienti.

Art. 14 (Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici e consorzi)

1. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio non ancora costituiti, come definiti all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:

- la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 12° dell'Art. 12 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e da ogni componente del raggruppamento, del consorzio;

- nella "Documentazione Amministrativa" dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere l'espreso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di Domanda di partecipazione del Concorrente, allegato sub 1 al presente Disciplinare;

- nella "Documentazione Amministrativa" dovrà altresì sussistere un'apposita dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4°, del Codice, dovrà risultare la specificazione delle parti del Servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di Domanda di partecipazione del Concorrente, allegato sub 1 al presente Disciplinare.

2. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio già costituito, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:

- in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nell'ambito della "Documentazione Amministrativa", dovrà sussistere apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all'Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell'art. 48 del Codice, in conformità a quanto previsto nella Domanda di partecipazione del Concorrente di cui all'allegato sub 1 del presente Disciplinare.

3. Nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2°, lett. b) e c), del Codice, valgono le seguenti regole speciali:

- il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre;

- la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 12° dell'art. 12 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.

4. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere

prodotta nell'ambito della Documentazione amministrativa anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di dichiarare l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, comma 1°, del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente art. 12 e 13, con riferimento ad ogni singolo Operatore associato, consorziato o aggregato.

5. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all'interno della "Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.
6. "Offerta Economica":
 - in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, tutti i documenti componenti e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
 - in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, tutti i documenti che compongono l'Offerta Economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
 - in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2°, lett. b) e c), del Codice, tutti i documenti che compongono l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura.

Art. 15 (Modalità di valutazione delle Offerte e declinazione del prezzo offerto nel corso della Fornitura) ,,

1. L'Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo del prezzo più basso, ai sensi dell'Art. 95 del Codice, in quanto la fornitura ed i servizi associati di cui alla presente gara attengono a beni quali il gas metano aventi caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;
2. **Al solo fine dell'aggiudicazione**, la quantità a prezzo variabile sarà pari al **50%** della quantità totale in gara, mentre la quantità fixing sarà pari al restante **50%**;
3. La fornitura di gas metano avverrà con formula binomia;
4. L'aggiudicazione della gara verrà fatta mediante la seguente formula:

$$\text{Totale costo (c€)} = [(\text{Prezzo "Variabile" }^{(a)} + \text{Spread "Variabile" }^{(b)}) \times 50\% \text{ Quantità in gara}] + [(\text{Prezzo "Fixing" }^{(c)} + \text{Spread "Fixing" }^{(d)}) \times 50\% \text{ Quantità in gara}]$$

NOTE:

a) Prezzo "Variabile": prezzo medio mensile di gennaio 2023 riportato su listino PSV pari a 72,47 c€/Smc;

- b) Spread “Variabile”: spread che si applica al prezzo variabile e che resta fisso per l’intera durata della fornitura, pari al valore riportato nell’offerta economica (cfr. All. 6 - Schema di offerta economica);
- c) Prezzo “Fixing”: prezzo medio mensile di gennaio 2023 riportato su listino PSV pari a 72,47 c€/Smc;
- d) Spread “Fixing”: spread che si applica al prezzo Fixing e che resta fisso per l’intera durata della fornitura, pari al valore riportato nell’offerta economica (cfr. All. 6 - Schema di offerta economica);

*Per ottenere il prezzo medio unitario in c€/Smc occorre dividere il Totale costo (c€), sopra formulato, per la **Quantità Totale in gara espressa in Smc** (v. All. sub 5- Capitolato Tecnico)*

- 5. Le componenti competitive “distintive” e “qualificanti” di ciascuna offerta risiederanno nella quotazione che ciascun offerente farà degli Spread afferenti alla quantità a prezzo variabile e del fixing con formula binomia.**

Art. 16 (Regime declinazione prezzo post aggiudicazione, regole per la gestione della fornitura nel corso della esecuzione del contratto.)

Nel corso della fornitura, il prezzo sarà variabile per il 100% della quantità, sulla base del listino PSV medio mensile con la maggiorazione di uno spread che resterà fisso per l’intera durata della fornitura dal 1/10/2023 al 30/09/2024 (eccetto che per il consorzio ADR per il quale la fornitura decorrerà dal 1/1/2024 al 31/12/2024 ed il cui fabbisogno è in ragione di Smc 1.200.000), con formula binomia.

Nel corso della fornitura, il Consorzio avrà la facoltà di esercitare l’opzione di fixing con la maggiorazione di uno spread fisso, come da offerta economica (cfr. All. 6 - Schema di offerta economica) secondo la seguente formula:

Totale costo (c€) = [(Prezzo “Variabile” ^(a) + Spread “Variabile” ^(b)) x Quantità a prezzo variabile] + [(Prezzo “Fixing” ^(c) + Spread “Fixing” ^(d)) x Quantità a prezzo fixing]

NOTE:

- e) Prezzo “Variabile”: prezzo medio mensile riportato su listino PSV
- f) Spread “Variabile”: spread che si applica al prezzo variabile e che resta fisso per l’intera durata della fornitura, pari al valore riportato nell’offerta economica (cfr. All. 6 - Schema di offerta economica);
- g) Prezzo “Fixing”: prezzo medio mensile riportato su listino PSV
- h) Spread “Fixing”: spread che si applica al prezzo Fixing e che resta fisso per l’intera durata della fornitura, pari al valore riportato nell’offerta economica (cfr. All. 6 - Schema di offerta economica);

Per ottenere il prezzo medio unitario in c€/Smc occorre dividere il Totale costo (c€), sopra formulato, per la Quantità Totale in gara espressa in Smc (cfr. All. 5 - Capitolato Tecnico)

Opzione di Fixing: nel corso della fornitura, il Consorziato ha la facoltà di fissare il prezzo medio mensile riportato su listino PSV per tutto o una parte del proprio volume, per una certa durata; tale opzione può essere esercitata fino a n.12 (dodici) volte per tutta la durata della fornitura;

Modalità di esercizio dell'operazione di fixing:

Il Consorziato potrà esercitare la facoltà di fissare il prezzo, base listino PSV (prezzo medio mensile riportato su listino PSV), facendo richiesta al fornitore tramite posta elettronica, dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 16.30 ed il venerdì dalle 10.00 alle 14.30, compreso il periodo tra il 20 dicembre ed il 6 gennaio ed il mese di agosto, escluse le festività italiane, del Comune di Roma, le UK Bank Holidays.

Il Fornitore si impegna a fornire il nominativo di un referente e un indirizzo e-mail dedicato, si impegna altresì a fornire la quotazione del prezzo base listino PSV e, in caso di accordo, le parti confermeranno le raggiunte intese via posta elettronica.

Il Cliente potrà fissare i propri volumi entro il penultimo giorno lavorativo antecedente il periodo oggetto dell'operazione di fixing.

Gli Spread "Variabile" e "Fixing" sono fissi per l'intera durata della fornitura.

Non sono ammesse penali o maggiorazioni per le eventuali variazioni fra i profili programmati ed i profili consuntivati.

Sono da intendersi inclusi nel prezzo tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente e s.m.i.

Sono escluse solo le imposte e l'IVA, nonché qualsiasi altro tributo, tassa o onere che venisse introdotto dalle autorità competenti.

Gli oneri esclusi, ovvero "passanti", devono essere addebitati in fattura senza alcun ricarico.

Ogni altro eventuale ulteriore costo e/o onere deve essere specificato e compreso nell'Offerta Economica. Diversamente, costi e/o oneri di qualunque natura e/o genere che non siano inclusi nell'Offerta Economica non potranno, in nessun caso, essere addebitati e/o chiesti a titolo di rimborso e/o indennizzo e/o risarcimento alla Stazione Appaltante e/o ai Consorziati aderenti all'Accordo Quadro.

Art. 17 (Svolgimento della procedura di gara)

1. Questa stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 133, comma 8 del Decreto legislativo n. 56 del 2016 che prevede:
nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nella lex specialis, come nella specie. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di

motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Ne consegue, pertanto, che la Commissione Ministeriale procederà all'esame delle Offerte economiche prima dell'esame della documentazione relativa alla Busta amministrativa *sub A*.

2. Le operazioni di gara saranno svolte da una Commissione all'uopo nominata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. La procedura di aggiudicazione sarà avviata il giorno 15/5/2023, alle ore 10:00, dalla Commissione che procederà, in seduta pubblica c/o la sede amministrativa del CAIE in Lungotevere Prati 17, Roma, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. Si ricorda che le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque non risulteranno presenti a Sistema;
 - b) successivamente la Commissione procederà alla apertura della Offerta Economica *sub B* accedendo all'area contenente la Offerta economica di ciascuna singola offerta presentata, nonché alla lettura dei valori offerti; mentre le Buste amministrative *sub A* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né alla Commissione di gara, né alla Stazione Appaltante., né ai concorrenti, né a terzi.
4. Nella stessa prima riunione o in altra successiva, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria provvisoria nonché allo sblocco ed all'apertura della Busta amministrativa "A".
5. Si procederà pertanto con l'apertura dei relativi file contenuti nella "BUSTA SUB A - Documentazione amministrativa" ed all'apertura della busta amministrativa A del primo e del secondo miglior offerente ed alla disamina di quanto da essi prodotto, fatta comunque salva la necessità da parte della stazione appaltante di dover ricorrere al soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del dlgs 50/16.
6. Quindi si provvederà alla:
 - a) verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
 - b) attivazione eventuale della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 7;
 - c) redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte;
 - d) adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

7. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
8. Formata la graduatoria provvisoria, il RUP con il supporto della Commissione, darà corso al procedimento di verifica delle eventuali offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Dlgs n. 50/2016 nel caso ricorra la circostanza di cui all'art. 97, comma 3-bis del medesimo D.lgs n. 50/2016.
9. Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione stessa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto relativo alla "verifica delle anomalie".
10. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

11. Una volta espletata la procedura di cui ai punti che precedono- e purché vi siano almeno n. 2 offerte valide- la migliore offerta ammissibile e valida (e precisamente il prezzo più basso determinato dalla formula di cui all'Art. 13 del presente disciplinare), si procederà alla aggiudicazione provvisoria.

1. SUB PROCEDIMENTO di VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3-bis del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3-bis lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

2. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, la commissione giudicatrice, di intesa con il RUP, dichiara, in seduta pubblica, l'anomalia delle Offerte che, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni sono risultate, nel complesso, non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà, laddove non effettuato in sede di verifica di congruità dell'offerta, a controllare che i costi della manodopera indicati dall'aggiudicatario nella propria offerta economica rispettino quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

3. Ai fini di cui al precedente comma saranno in ogni caso richiesti all'Operatore, anche attraverso il sistema AVCpass, i seguenti mezzi di prova relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica:

a) con riferimento ai requisiti di cui al precedente art. 6°, comma 5°, n. I, copia dei bilanci consuntivi (qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'Operatore Economico), compresi gli allegati, o di altri documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi finanziari interessati (con l'indicazione dei punti specifici dai quali sia possibile evincere il fatturato dichiarato, risultante dal Conto Economico - voce "Ricavi da vendite e prestazioni" e il rapporto tra attività e passività) che, alla data di riferimento, risultino depositati;

b) con riferimento al requisito di cui al precedente art. 6, comma 5°, n. II:

I. in ogni caso, le fatture relative a servizi analoghi a quelli oggetto dell'Appalto, realizzati nel triennio di riferimento, a comprova del possesso del fatturato specifico dichiarato.

In caso di comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di fatture, le medesime potranno essere sostituite da una dichiarazione del revisore contabile, anche esterno alla società, o del collegio sindacale, nella quale si attesti, in forma sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00:

- che le fatture di cui all'elenco contestualmente allegato corrispondono esattamente, per oggetto, alle attività necessarie a concorrere al fatturato specifico richiesto a titolo di requisito di ammissione;

- quale sia l'ammontare della loro sommatoria.

II. in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi, contenenti l'indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;

III. in caso di committenti privati, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con l'indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;

c) con riferimento al requisito di cui al precedente art. 6, comma 5, n. II e co. 6:

I. in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi;

II. in caso di committenti privati, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa;

d) con riferimento ai requisiti di cui al precedente art. 6, comma 5, n. II e co. 6, copia delle certificazioni richieste o equivalenti o comunque prove relative all'impiego di misure equivalenti.

e) Conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 4°, della L. n. 180 dell'11 novembre 2011, nel caso di micro, piccole e medie imprese la verifica sui requisiti di capacità speciale verrà condotta solo se tali imprese siano aggiudicatarie.

f) L'Operatore Economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dalla Stazione Appaltante, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

g) La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

h) Ai sensi dell'art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato e aggiornato sul sito della Stazione Appaltante www.consorziocaie.it il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

i) Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato sul profilo della stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 29, comma 2°, del Codice.

j) Contestualmente alla pubblicazione ivi prevista sarà dato avviso ai Concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

- k) La partecipazione alla gara da parte dei concorrenti comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando, nel Capitolato Speciale d'Appalto (All. *sub* 7 – Capitolato speciale d'Appalto), nel presente Disciplinare, nonché in tutti gli atti di gara in particolare con riguardo alla formulazione dell'offerta ai sensi dell'art. 15 del presente Disciplinare.

Art. 18 (Aggiudicazione)

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'Appalto.

L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante.

La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.

La stipula del Contratto avrà luogo entro e non oltre 180 giorni dal termine ultimo della consegna delle offerte, salvo il differimento espressamente concordato con l'Aggiudicatario. Prima della stipula del Contratto, entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, 1 comma, del Codice, riferita all'importo di aggiudicazione del Contratto.

All'atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario.

Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice.

Inoltre, l'Appaltatore che si aggiudicherà la fornitura si obbligherà a mantenere la stabilità del personale impiegato per l'intera esecuzione della medesima fornitura salvaguardando la professionalità dello stesso.

Art. 19 (Stipulazione del Contratto)

1. Successivamente all'aggiudicazione, con l'Aggiudicatario verrà stipulato un Accordo Quadro conforme allo schema di Accordo Quadro quivi allegato e, successivamente, l'Aggiudicatario stipulerà con i singoli consorziati interessati il Contratto conforme ai contenuti del presente Disciplinare, del relativo Capitolato e dello Schema di Contratto allegati al presente Disciplinare, secondo le modalità previste all'art. 32, comma 14°, del Codice.
2. Ai fini della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dovrà presentare l'allegato al Contratto indicante la designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati.
3. Il rapporto contrattuale sarà regolato dal Contratto, dal Bando, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato, dai relativi allegati e dalle vigenti norme di legge.
4. Prima della stipula del Contratto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, 1° comma, del Codice, riferita all'importo di aggiudicazione del Contratto.
5. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.
6. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
7. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.
8. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
9. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'Istituto, che aggiudica l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.
10. All'atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dall'Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9°, del Codice.

Art. 20 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese,

l'Appaltatore:

- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati all'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
- b) qualora abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

Art. 21 (Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy)

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali») nonché del regolamento europeo n. 679/2016 entrato in vigore il 25 maggio 2018 in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- titolare del trattamento è il CAIE. Responsabile del trattamento è l'Ing. Pier Francesco Del Conte;
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.

2. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

Art. 22 (Legge regolatrice del rapporto, foro per eventuali controversie e normativa in tema di contratti pubblici)

1. Il rapporto contrattuale di cui alla Fornitura e servizi associati sarà regolato dalla Legge Italiana. Eventuali controversie concernenti diritti soggettivi, derivanti dall'interpretazione, e/o esecuzione e/o inadempimento dell'Accordo Quadro e/o del Contratto eventualmente stipulati in seguito all'Aggiudicazione definitiva, saranno rimesse esclusivamente ed insindacabilmente, al Foro di Roma.

Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11.

2. L'Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Contratto e per tutta la durata del medesimo.

3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l'acquisizione della Fornitura, l'efficacia del Contratto sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'Appaltatore, quali previsti dall'art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

4. L'Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.

5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque nel corso del Contratto con i Consorziati aderenti, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all'Appaltatore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.

6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 23 (Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di Gara)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.

2. Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:

- All.1 – Domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative e documentazione a corredo;
- All.2 – DGUE Documento di Gara Unico Europeo;
- All.3 – Dichiarazione di Avvalimento dell'Impresa Ausiliaria;
- All.4 – Schema di Accordo Quadro;
- All.5 – Capitolato Tecnico;
- All.6 – Schema di Offerta Economica;
- All.7 – Capitolato Speciale d'Appalto;
- All.8 – Modalità ed Istruzioni Sistema Telematico (per la trasmissione dei documenti di gara e per la trasmissione di comunicazioni e ricezioni delle comunicazioni/trasmissione dei dati e documenti di gara).

3. La medesima documentazione può essere reperita sul Sistema oltre che sul sito Internet www.consorziocaie.it nelle forme e nei termini di legge.

4. Le richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate sul sito della Stazione Appaltante www.consorziocaie.it e sul Sistema al sito <https://caie.bravosolution.com>. Esse dovranno pervenire da parte dei Concorrenti alla Stazione Appaltante, all'attenzione del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'Allegato 8, mediante area "Messaggi" della RDO all'interno del Sistema (raggiungibile previa registrazione e accesso alla gara online, secondo le indicazioni di cui all'Allegato 8), entro e non oltre le ore **15:00 del giorno 28/4/2023**. Le richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate sul sito della Stazione Appaltante www.consorziocaie.it. Le repliche in questione andranno ad integrare la *lex specialis* con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.

Le repliche in questione andranno ad integrare la *lex specialis* con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.

5. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l'Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.

6. Le informazioni di carattere tecnico relativamente al Sistema possono essere richieste attraverso i recapiti indicati nel Sistema stesso.